



# **Regolamento Tecnico per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue fognarie**



PROT. N. 05/43

7 3 1993

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA CONSORZIALE NR. 09/92

OGGETTO : ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO PER LA RACCOLTA  
ED IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FOGNARIE .

L'anno millenovecentonovantadue, addì quattordici del mese di dicembre, alle  
ore 17,30, nella sala consiliare del Comune di Saint-Christophe, regolarmente  
convocata, si è riunita in seduta di prima convocazione l'ASSEMBLEA CON-  
SORZIALE nelle persone dei Signori :

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| 1.- PASQUETTAZ Ezio     | 14.- VAIRETTO Renata       |
| 2.- DESANDRE' Edi       | 15.- DEL DEGAN Ermenegildo |
| 3.- GORREX Germano      | 16.- EMPEREUR Diego        |
| 4.- MILLET Livio        | 17.- AVANTEY Silvano       |
| 5.- DARENSOD Dino       | 18.- DE MARCO Antonio      |
| 6.- BIONAZ Pierino      | 19.- DUPONT Clemente       |
| 7.- ZULIAN Silvano      | 20.- PALÉAIS Carlo         |
| 8.- COME' Dario         | 21.- CORBET Livio          |
| 9.- PODIO Pier Giuseppe | 22.- CARACCIOLO Francesco  |
| 10.- ALBANEY Flavio     | 23.- FASSIN Attilio        |
| 11.- COTTINO Aldo       | 24.- CERISE Ezio           |
| 12.- CHARRERE Aurelia   | 25.- BARAVEX Sergio        |
| 13.- BAROCCO Renzo      | 26.- NOUCHY Romano         |

Sono assenti giustificati : GERBORE Giovanni - GERBORE Benonino  
DOMAINE Remo

Sono assenti non giustificati i Signori :

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1.- GHIRALDINI Franco  | 12.- BIANCHI' Luca      |
| 2.- BRUNOD Cesare      | 13.- FIORI Silvio       |
| 3.- NAUDIN Osvaldo     | 14.- ARMAND Emilio      |
| 4.- BUILLET Donato     | 15.- JOCALLAZ Giuseppe  |
| 5.- LUBOZ Roberto      | 16.- FIOU Giulio        |
| 6.- VOYAT Ivan         | 17.- FLORIO Vanni       |
| 7.- CURTAZ Filippino   | 18.- DUCLOS Lorenzo     |
| 8.- MONTROSSET Franco  | 19.- ROSSINI Alessandro |
| 9.- QUENDOZ Ezio       | 20.- REAN Laurino       |
| 10.- VIERIN Marco      | 21.- CHAMPION Marco     |
| 11.- MANELLA Giancarlo | 22.- REY Luciano        |

Assume la Presidenza della riunione il sig. PASQUETTAZ Ezio, Presidente  
del Consorzio .

Assiste il Segretario Consorziale incaricato, Sig. BARMAVERAIN Luigi

## L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

P R E M E S S O /

- che con deliberazione del Consiglio Direttivo nr.30/92 in data 13.10.92 (visto CO.RE.CO. num. 28315 in data 02.12/92) veniva dato formale incarico all'Ing.Ziviani Luciano, nella sua qualità di Direttore Tecnico pro-tempore dell'impianto di depurazione di provvedere alla redazione di un regolamento tecnico generale per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue fognarie provenienti dai Comuni Consorziati ;-

- che il Tecnico suddetto ha quindi provveduto a redigere , con urgenza, il suddetto documento , che è stato quindi inviato in copia ai singoli Comuni affinché i rispettivi Rappresentanti ne prendessero visione e quindi fossero in grado di fare le loro eventuali osservazioni al riguardo in sede di esame del documento da parte della Assemblea .-

- che tale documento è già stato esaminato, in seduta informale , dal Consiglio Direttivo il Quale lo ha ritenuto adeguato alle esigenze attuali ed ha quindi invitato il Presidente a portarlo alla approvazione della Assemblea Consorziale ;-

- che detto documento ha ottenuto il parere favorevole del Consorzio Degremont che per contratto dovrà gestire l'impianto di depurazione e le strutture connesse all'impianto stesso ;-

PRESO ATTO della descrizione sintetica del documento fatta dal redattore dello stesso , Ing.Ziviani, nonché delle risposte date dal Tecnico stesso sulle richieste di chiarimenti da parte di alcuni Membri della Assemblea ;-

DATO ATTO dei pareri favorevoli di cui all'art.53 - comma 1° e 2° - della Legge 142/90 espressi dal Segretario Consorziale quale unico funzionario responsabile dei servizi ;-

Dopo ulteriore breve discussione, con voti favorevoli unanimi di tutti i presenti e votanti e nessuno astenuto ,

### D E L I B E R A

1°)- DI APPROVARE , come in effetti con la presente approva, il regolamento in premessa indicato composto da num. 17 articoli nonché di un allegato riferito a specifiche tecniche e che viene allegato in copia al presente verbale di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale .

=====

## INDICE

	Pag.
ART. 1   COMPETENZE	1
ART. 2   PORTATE    DI   IMMISSIONE   NELLE    RETI CONSORTILI DI FOGNATURE COMUNALI	"   1
ART. 3   NORME    PER   LE   IMMISSIONI   NELLE    RETI CONSORTILI DELLE FOGNATURE COMUNALI	"   2
✓ ART. 4   AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE NELLE RETI CONSORTILI DELLE FOGNATURE COMUNALI	"   2
ART. 5   DURATA   DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE E PRESCRIZIONI	"   4
ART. 6   RESPONSABILITA' DEI COMUNI ALLACCIATI ALLE RETI CONSORTILI	"   4
✗ ART. 7   AUTORIZZAZIONE    DI   ALLACCIAMENTO    DI SCARICHI PRIVATI ALLE FOGNATURE CONSORTILI	"   5
ART. 8   PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI	"   7
✗ ART. 9   DURATA   DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ALLACCIA- MENTO PRIVATO E PRESCRIZIONI	"   8
ART. 10   CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIA- MENTI AL COLLETTORE CONSORTILE	"   8
ART. 11   ISPEZIONE DELLA RETE CONSORTILE	"   8
ART. 12   DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO - ATTRAVERSAMENTO PROPRIETA' PRIVATE	"   9
ART. 13   AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE PER QUANTO ATTIENE LA QUALITA' DEI REFLUI	"   9
ART. 14   MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	" 10
✗ ART. 15   DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI	" 10
✗ ART. 16   AUTORIZZAZIONE    ALLO            ALLACCIAM INSEDIAMENTI PRODUTTIVI            SCARICO    DI	"   1
ART. 17   ONERI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE	"   1

ALLEGATO 1   SPECIFICHE TECNICHE

REGOLAMENTO TECNICO GENERALE  
PER LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO  
DELLE ACQUE REFLUE FOGNARIE

ART. 1 - COMPETENZE

Il Consorzio Aosta - Saint Christophe - Quart gestisce i sistemi di raccolta consortili ed i relativi impianti di trattamento terminali delle acque reflue fognarie.

I Comuni consorziati ed i singoli utenti interessati potranno usufruire del servizio nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento redatto in relazione alle caratteristiche delle reti di canalizzazioni e degli impianti e allo scopo di evitare il danneggiamento degli stessi a seguito di immissioni non compatibili con il dimensionamento delle reti e con i processi di depurazione.

ART. 2 PORTATE DI IMMISSIONE NELLE RETI CONSORTILI DI  
FOGNATURE COMUNALI

Le reti di raccolta sono state dimensionate per smaltire le acque miste immesse dai singoli Comuni.

Le portate di acque miste che ogni Comune potrà riversare nelle canalizzazioni consortili non potranno superare, salvo motivate deroghe, il limite di portata pari a cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco.

Le misure delle portate effettivamente riversate da ogni Comune nelle canalizzazioni consortili saranno verificate dal Consorzio nelle apposite sezioni di misura che verranno realizzate.

ART. 3 NORME PER LE IMMISSIONI NELLE RETI CONSORTILI DELLE  
FOGNATURE COMUNALI

Tutte le fognature miste esistenti potranno essere collegate alle reti consortili solo se prima dell'immissione nel collettore consortile sara' realizzato un idoneo sfioratore.

In caso di Comuni con piu' di una immissione della propria rete municipale nel collettore consortile, oltre alla verifica sulla quantita' totale, ogni singola immissione dovrà essere congruente con la portata ammissibile prevista nel collettore ricevente.

Le opere di sfioro per la portata eccedente quella stabilita dovranno essere realizzate e mantenute a cura ed onere dei Comuni, che saranno altresì responsabili dei suddetti scarichi.

Tutti gli allacciamenti delle fognature miste saranno accettati in via provvisoria in attesa dell'adeguamento della rete da parte di ogni Comune interessato.

E' compito dei Comuni che eseguono gli allacciamenti al collettore consortile provvedere, qualora esistenti, a disattivare gli impianti di depurazione e le fosse biologiche a servizio delle proprie fognature comunali o di quelle al servizio di utenze civili.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE NELLE RETI CONSORTILI  
DELLE FOGNATURE COMUNALI

Alle reti consortili potranno essere allacciate solo fognature comunali dei Comuni consorziati, i quali dovranno comunque, al momento dell'attivazione dei collettori consortili, presentare richiesta al Consorzio di autorizzazione all'allacciamento.

L'estensione del servizio di raccolta e depurazione ad altri Comuni non consorziati e' subordinato all'autorizzazione dell'Assemblea Consorziale ai sensi del vigente Regolamento approvato dall'Assemblea Consorziale.

L'immissione delle fognature comunali nei collettori consortili dovrà essere preceduta dal rilascio dell'autorizzazione da parte del Consorzio al Comune proprietario della condotta.

AUTORIZZAZIONE  
ALLACCIAMENTO  
COMUNALE

Per ottenere l'autorizzazione allo scarico il Comune dovrà presentare richiesta in carta libera per essere autorizzato all'allacciamento corredando la domanda con la seguente documentazione in duplice copia:

- a) strumenti urbanistici vigenti e adottati (stralcio dell'area interessata);
- b) planimetria aggiornata dell'area servita e tracciato della condotta da allacciare alla rete consortile (possibilmente in scala 1:1000);
- c) profilo relativo alla rete fognaria comunale esistente o in progetto, indicante dimensioni, pendenze delle condotte, con particolare e preciso riferimento alla canalizzazione di cui si richiede il collegamento ed a quelle secondarie che nella prima si immettono;
- d) relazione tecnica che riporti le seguenti informazioni:
  - i dati relativi alla popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di autorizzazione, relativamente alla zona servita dal tratto fognario da allacciare;
  - la portata media giornaliera;
  - gli insediamenti produttivi presenti nell'area con i relativi dati, ove disponibili, sulla quantità delle acque scaricate;
  - qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione;
- e) relazione idraulica (dimensionamento dei condotti e manufatti);
- f) disegni relativi al pozzetto di ispezione ed eventuale sfioratore da collocare immediatamente prima dell'immissione nel collettore consortile e delle opere di manovra atte a bypassare l'immissione in caso di necessità;
- g) elencazione delle strade, vie, piazze, ecc. servite dalla fognatura in esame al fine di permettere l'individuazione delle utenze (eventualmente con la presentazione di idonee planimetrie delle aree servite);
- h) elenco degli insediamenti produttivi autorizzati allo scarico nelle fognature comunali e copia dei provvedimenti autorizzativi.

L'autorizzazione provvisoria sarà rilasciata entro 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione completa: nell'atto di autorizzazione saranno definite le modalità di attuazione indicando in particolare la portata massima da

immettere nel collettore consortile e la data di attivazione dell'immissione stessa.

Concessa, l'autorizzazione all'immissione nei collettori consortili la relativa opera sara' eseguita dal Comune stesso, nei termini prescritti dall'autorizzazione medesima e sotto il controllo del Consorzio.

Sono a carico del Comune interessato tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione delle opere.

L'autorizzazione viene concessa dal Consorzio in forma definitiva solo al completamento da parte del Comune delle opere realizzate nei termini prescritti.

#### ART. 5 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE RILASCIATA AL COMUNE E PRESCRIZIONI

Le autorizzazioni sono concesse a tempo indeterminato ma sempre col presupposto che la situazione di fatto riportata negli allegati tecnici e accertata al momento della concessione non muti.

Le immissioni potranno essere sospese o limitate quando, per ragioni tecniche o per ragioni di manutenzione sia necessario provvedere ad interrompere il funzionamento di un ramo delle canalizzazioni consortili, di tutto o di parte dell'impianto di depurazione.

Il Comune dovra' a tal fine mantenere sempre in efficienza gli scaricatori di emergenza di propria competenza.

Le immissioni potranno altresì essere sospese o parzializzate quando risultassero non conformi a quanto prescritto nell'autorizzazione, fatti salvi i risarcimenti di danni come riportato all'art. 6.

#### ART. 6 RESPONSABILITA' DEI COMUNI ALLACCIATI ALLE RETI CONSORTILI

I Comuni saranno responsabili delle realizzazioni difformi da quanto autorizzato dal Consorzio o dei danni conseguenti



a portate maggiori di quelle autorizzate con obbligo di risarcimento.

**ART. 7 AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO DI SCARICHI PRIVATI ALLE FOGNATURE CONSORTILI**

ALLACCIAMENTO  
DI SCARICHI  
PRIVATI

Qualora ricorrano motivate circostanze eccezionali per dimensioni di scarico o particolari circostanze locali il Consorzio potrà, di concerto con le Autorità competenti e con l'Amministrazione comunale interessata, rilasciare apposita autorizzazione all'immissione diretta di detti scarichi nei collettori consortili.

L'autorizzazione all'allacciamento ai collettori consortili dovrà essere richiesta al Consorzio mediante domanda in bollo e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'insediamento.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del richiedente;
- veste giuridica del richiedente, proprietario e/o amministratore e/o legale rappresentante o concessionario della proprietà interessata, residenza o domicilio se diverso dalla residenza;
- codice fiscale del richiedente;
- richiesta esplicita di allacciamento precisando le tipologie degli scarichi (civili, produttivi, di acque bianche e assimilabili);
- indicazione dei fabbricati interessati all'allacciamento al collettore consortile, via e numero civico;
- nella domanda dovranno essere riportate le cause che rendono impossibile convogliare i suddetti scarichi nei canali di fognatura comunali.

Si dovrà allegare alla domanda un progetto in quadruplica copia debitamente firmato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale contenente:

- 1) Relazione tecnica che dichiari i quantitativi medi annui

e di punta del giorno di massimo consumo che defluiscono dall'insediamento, nonche', se di origine industriale, le loro caratteristiche qualitative, i cicli produttivi, le fonti di prelievo, i tipi di apparecchi misuratori adottati ed in generale qualsiasi ulteriore dato tecnico ritenuto importante per il rilascio dell'autorizzazione; devono essere inoltre descritti gli eventuali sistemi di depurazione e le modalita' di smaltimento dei fanghi.

- 2) Planimetria generale della zona, scala 1:1000 estesa ad un raggio di almeno 250 mt. dal punto di immissione nella rete consortile con indicazione dei canali comunali esistenti e dei nuovi tratti eventualmente previsti in progetto e del collettore consortile.
- 3) Planimetria in scala non inferiore a 1:500 riportante l'esatta posizione del fabbricato da allacciare, nonche' i percorsi delle reti di fognatura interna separate per tipologia (bianche, di processo e civili) con indicazione dei rispettivi diametri e del tipo di materiale usato sino all'immissione prevista nel collettore consortile. Dovranno altresì essere indicate le tubazioni per acque meteoriche con il loro recapito finale.
- 4) Sezione in scala 1:100 che riporti il profilo della fognatura con le relative pendenze, che dovranno essere maggiori o uguali al 3%, dal pozzetto di raccolta all'interno della proprieta' fino al pozzetto di possibile immissione nel collettore consortile, indicando la profondita' rispetto al piano stradale, i materiali usati, ecc.
- 5) Particolari in scala 1:20 del previsto pozzetto di collegamento al collettore consortile e dell'ultimo pozzetto di ispezione munito di sifone, all'interno della proprieta'.
- 6) Concessione edilizia.
- 7) Bollette dell'acqua relative all'ultimo anno di esercizio, denuncia (per gli insediamenti produttivi) annuale dei consumi di acqua e dei relativi scarichi.

L'autorizzazione all'allacciamento e' subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Consorzio a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo, come previsto dall'art. 15 della L. 319/76 cosi' come modificata dalla L. 650/79. Il Consorzio determinera' in via provvisoria la somma che il richiedente e' tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilita' della domanda; il Consorzio stesso, completata l'istruttoria, provvedera' a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese

sostenute.

Inoltre nel caso di allacciamenti a fognature private che già recapitano nel collettore consortile l'utente dovrà produrre oltre alla documentazione precedentemente riportata anche il nulla osta del proprietario della fognatura privata.

Qualora in una fognatura privata, immessa direttamente nel collettore consortile recapitino più di due insediamenti produttivi, prima dell'allacciamento al collettore consortile dovrà essere installato un misuratore di portata, a cura ed onere del proprietario della fognatura. Le caratteristiche del misuratore e le modalità di installazione dovranno essere concordate con il Consorzio.

In caso di mancata installazione del suddetto misuratore, potrà provvedere il Consorzio con addebito dei costi in parti uguali ad ogni utente allacciato.

#### ART. 8 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

La costruzione delle opere necessarie a realizzare l'allacciamento e' interamente a carico dei richiedenti e dovrà essere conforme al progetto autorizzato dal Consorzio.

Prima dell'inizio dei lavori di allacciamento il richiedente deve inviare al Consorzio apposita comunicazione ed ottemperare alle prescrizioni tecniche richieste anche in corso d'opera dal personale tecnico del Consorzio.

La proprietà dei manufatti necessari all'allacciamento resta del richiedente così come resta a carico del richiedente ogni e qualsiasi opera derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria ed anche quelle derivanti dall'adempimento di successive disposizioni e prescrizioni richieste dal Consorzio.

Il richiedente prima del ritiro dell'autorizzazione dovrà rilasciare apposita dichiarazione ed impegno di costituire a favore del Consorzio la servitù di passaggio sulla fascia di terreno di congiunzione tra il collettore consortile ed il primo pozzetto di ispezione.

ART. 9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ALLACCIAMENTO PRIVATO  
E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione di cui al precedente art. 7 viene rilasciata in via provvisoria finche' sussisteranno le circostanze eccezionali previste dalla stesso articolo o per disposizioni della competente Autorita' Comunale.

Al fine di limitare il numero degli allacciamenti al collettore consortile e' obbligo riunire le ramificazioni delle fognature private, in un unico pozzetto d'ispezione.

Qualora per qualsiasi ragione si verificassero inconvenienti nei collettori consortili che richiedessero temporanee interruzioni delle immissioni da parte dei privati, il Consorzio provvedera' sollecitamente alle necessarie riparazioni, senza che da parte dei privati possa essere preteso alcun risarcimento.

ART. 10 CONTROLLO E SORVEGLIANZA DEGLI ALLACCIAMENTI AL  
COLLETTORE CONSORTILE

Tutti i lavori ed opere inerenti alla costruzione, manutenzione e riparazione degli allacciamenti ai collettori consortili dovranno essere autorizzati dal Consorzio e controllati dai tecnici del Consorzio stesso.

ART. 11 ISPEZIONE DELLA RETE CONSORTILE

Il personale del Consorzio esegue con periodicit  l'ispezione visiva del tracciato dei collettori consortili, rilevando tutte quelle circostanze da cui possa derivare un danno a terzi e/o un danno ai canali medesimi.

Delle singole ispezioni il personale del Consorzio compiltera' un rapporto apposito.

ART. 12 DIRITTO DI PASSAGGIO DI ACQUEDOTTO - ATTRAVERSAMENTO  
PROPRIETA' PRIVATE

I tratti dei collettori che attraversano le proprietà private sono vincolati a servitu' di acquedotto.

Pertanto il Consorzio ha diritto perpetuo di costruire e posare entro tale striscia condotti sotterranei di qualsiasi specie, di installare pozzetti di ispezione e di eseguire i lavori di manutenzione, riparazione e rifacimento in qualsiasi stagione con il preavviso al proprietario.

Il personale incaricato del Consorzio ha diritto di accedere e passare in qualsiasi momento sulla superficie asservita sia a piedi che con mezzi di trasporto, per ispezioni, verifiche e manutenzioni.

Il proprietario dell'immobile non potrà realizzare o lasciar realizzare sulla striscia costruzioni o altro che possano menomare od ostacolare l'esercizio della servitu', non potrà piantare o far piantare entro la striscia nuovi alberi ad alto fusto, ne' modificare il profilo del terreno asservito in modo da mettere in pericolo la canalizzazione.

Il Consorzio si obbliga a risarcire il concedente dei danni arrecati alle coltivazioni o piantagioni o ai frutti pendenti, tanto in sede di controllo, di costruzione. o di manutenzione, tanto nella striscia asservita che fuori di essa.

ART. 13 AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE  
PER QUANTO ATTIENE LA QUALITA' DEI REFLUI

a) SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI

Gli scarichi di insediamenti civili in fognatura sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dall'Autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

b) SCARICHI DI INSEDIAMENTI ASSIMILABILI A CIVILI

Gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti assimilabili a civili ai sensi dell'art. 1-quater della L. 8/10/76 n. 690 e ai sensi della L.R. n. 59/82 (adibiti cioè allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, ristorativa, scolastica, sanitaria e a prestazioni di servizi) sono sempre

ammessi, fatta salva l'adozione di eventuali prescrizioni particolari da parte del Consorzio in relazione alla corretta gestione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento.

In ogni caso gli scarichi di insediamenti, comunque assimilabili a civili, in pubblica fognatura non necessitano di autorizzazione esplicita ai sensi della L. 319/76, fatte salve le eventuali prescrizioni in materia di tutela della salute pubblica emanate dalla competente autorità sanitaria.

c) SCARICHI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

1) Tutti gli scarichi di acque reflue tecnologiche, aventi come recapito finale le pubbliche fognature dell'area consortile, devono essere esplicitamente autorizzati dal Consorzio ai sensi della L. 319/76 e successive modificazioni e secondo le disposizioni della L.R. n. 88/91 per quanto attiene la composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi stessi, ferma restando la competenza del Comune nel cui territorio avviene l'immissione in pubblica fognatura per ogni altro provvedimento o intervento tecnico e/o amministrativo.

Tutti i soggetti interessati aventi come recapito finale le pubbliche fognature dell'area consortile devono presentare al Consorzio domanda di autorizzazione allo scarico secondo le modalità indicate all'art. 15.

In caso di richiesta di allacciamento alle fognature consortili dovrà essere presentata domanda al Consorzio secondo le modalità indicate all'art. 7.

2) Le attività di verifica ed ispezione presso gli utenti produttivi previsti dagli artt. 6 e 9 della L. 319/76 così come modificati dalla L. 659/79, sono effettuati dal Personale del Consorzio all'uopo incaricato.

3) Al fine di tutelare la continuità del processo di depurazione, qualora ad insindacabile giudizio del Consorzio ne ricorrano gli estremi, il Consorzio può prescrivere l'installazione di idonei strumenti di misura di portata e di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilità degli scarichi tecnologici.

Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 1 dovranno essere installati e gestiti dall'Utente a propria cura e spese e dovranno essere posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale del Consorzio all'uopo incaricato.

Il Consorzio inoltre puo' prescrivere la realizzazione anche di impianti di bilanciamento delle portate idriche al fine di regolare l'immissione degli scarichi nei collettori consortili e nelle fognature comunali, dimensionati tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto.

L'obbligo dell'installazione di tali strumenti e impianti potra' essere inserito nell'atto di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 15 della L. 319/76, cosi' come modificato dalla L. 650/79, e secondo le disposizioni della L.R. 88/91, o riportato in atto aggiuntivo.

- 4) In caso di immissione diretta di acque tecnologiche in pubblica fognatura qualora se ne ravvisi la necessita' per consentire un piu' significativo controllo sulla qualita' degli scarichi, il Consorzio potra' imporre all'utente la realizzazione di un pozzetto per i campionamenti all'esterno dell'insediamento ed immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Il pozzetto, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il Consorzio, verra' realizzato a cura ed onere dell'insediamento produttivo nei tempi previsti dalla richiesta del Consorzio.

Qualora la Ditta non effettui il pozzetto in tempi previsti, il Consorzio si riserva la facolta' di eseguire direttamente l'opera addebitando alla Ditta i relativi oneri.

- 5) In caso di prelievo i cui risultati analitici dimostrino il superamento dei limiti di legge o dei limiti di accettabilita' stabiliti dal Consorzio o l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari ai sensi delle vigenti normative in materia, verra' effettuata la revoca dell'autorizzazione allo scarico con l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. 319/76 e successive modifiche.

La nuova autorizzazione verra' tempestivamente rilasciata a seguito di formale richiesta.

La richiesta dovra' dare conto delle cause del superamento dei limiti e delle misure adottate che consentano il rispetto dei limiti prescritti.

Anche i risultati analitici dei prelievi che rientrano nei limiti di legge verranno tempestivamente comunicati agli utenti.

d) SCARICHI DA INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ASSOGGETTATI ALLA DISCIPLINA DEL D.L. 133/92

- 1) Ricadono in questa categoria gli insediamenti produttivi con recapito finale nelle pubbliche fognature dell'area consortile aventi una delle seguenti caratteristiche:
  - attivita' di trattamento per conto terzi di acque contenenti le sostanze di cui all'allegato A-I del D.L. 27/1/92 n. 133;
  - scarichi idrici contenenti le sostanze di cui all'allegato B del D.L. 133/92.
  
- 2) Gli scarichi degli insediamenti di cui al punto 1 devono essere esplicitamente autorizzati dal Consorzio ai sensi degli artt. 5-6-7-9-10 del citato D.L. L'atto autorizzativo, rilasciato dal legale Rappresentante del Consorzio, ha una durata di 4 anni: un anno prima della scadenza deve essere richiesto, a cura dell'utente, il rinnovo, ripresentando la documentazione completa ed aggiornata.
  
- 3) Le autorizzazioni ai sensi del D.L. 133 sono riferite unicamente alle sostanze pericolose ed al singolo scarico e limitatamente a questi punti sostituiscono le autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 319/76: queste ultime rimangono efficaci per i rimanenti parametri della Tab. C e, in ogni caso, per lo scarico complessivo dell'insediamento che deve rispettare tutti i limiti e le prescrizioni previste dalla Legge 319/76 e successive modificazione, e dalla L.R. 88/91.
  
- 4) In caso di accertata inosservanza delle disposizioni contenute nell'autorizzazione, il Consorzio ordinerà la sospensione dello scarico sino ad avvenuto adeguamento alle sopracitate disposizioni: constatata l'avvenuta esecuzione, revocherà la sospensione, ovvero, in difetto di adeguamento, vietterà lo scarico. In ogni caso verrà applicato il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 7 e 18 del citato D.L. 133.
  
- 5) Finché non saranno emanate dal Ministero dell'Ambiente, con apposito decreto secondo quanto prescritto dall'art. 2 del succitato D.L. 133/92, le norme relative al controllo della qualità degli scarichi, valgono le disposizioni riportate al precedente punto c).



ART. 14 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Le acque di scarico provenienti da insediamenti produttivi sono ammesse nelle pubbliche fognature a condizione che le loro caratteristiche quantitative e qualitative siano compatibili con la funzionalita' dei sistemi pubblici di raccolta, trasferimento e depurazione.

In applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 88/91 il Consorzio .....puo' prevedere la possibilita', in relazione alle caratteristiche di funzionalita' e di potenzialita' residua dell'impianto di depurazione terminale, di accettare caso per caso limiti meno restrittivi di quelli della tabella C della Legge 319/76 e successive modificazioni, a condizione che lo scarico non alteri il processo depurativo eseguito nell'impianto di depurazione e che l'effluente terminale dello stesso rientri in ogni caso nei limiti previsti dalla legge regionale 59/82.

La capacita' residua dell'impianto di depurazione dovra' essere dimostrata tecnicamente dal confronto dei dati di progetto con le effettive caratteristiche di quantita' e qualita' dei liquami realmente affluenti all'impianto stesso; dovranno altresì essere indicate le prescrizioni specifiche del caso (eventuali pretrattamenti e regolarizzazioni delle portate, installazione delle apparecchiature di misurazione e registrazione delle portate e parametri significativi, installazione di apparecchiature di campionamento automatico).

La domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di liquami provenienti da attivita' produttive come da art. 9 della Legge Regionale n. 88/91 deve essere presentata al Consorzio e per conoscenza al Sindaco del Comune competente per territorio a termini di legge e completa di tutte le informazioni tecniche sufficienti ad individuare l'esatta consistenza dello scarico in deroga alla Tabella C della L. 319/76 e successive modificazioni, in conformita' a quanto riportato all'art. 19.

Verificata, secondo le modalita' sopra riportate, la compatibilita' dello scarico di cui viene richiesta l'autorizzazione con la capacita' residua dell'impianto di depurazione, sentito il parere dell'USL ai sensi del comma 3 art. 9 della Legge Regionale 88/91, il Consorzio rilascia l'autorizzazione provvisoria con l'obbligo del rispetto di tutte le prescrizioni specifiche del caso.

Al fine di tutelare la continuita' del processo di depurazione, qualora ad insindacabile giudizio del Consorzio

ne ricorrano gli estremi, il Consorzio puo' prescrivere l'installazione di idonei strumenti di misura di portata e di campionamento per il controllo dei limiti di accettabilita' degli scarichi tecnologici.

Tali strumenti, rispondenti alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato n. 1 dovranno essere installati e gestiti dall'Utente a propria cura e spese e dovranno essere posizionati sull'ultimo punto accessibile degli scarichi all'interno dell'insediamento.

Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili da parte del personale all'uopo incaricato dal Consorzio.

Il Consorzio inoltre puo' prescrivere la realizzazione anche di impianti di bilanciamento delle portate idriche al fine di regolare l'immissione degli scarichi nei collettori consortili e nelle fognature comunali, dimensionati tenendo conto delle esigenze del processo depurativo dell'impianto. L'obbligo dell'installazione di tali strumenti e impianti potra' essere inserito nell'atto di autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 15 della L. 319/76, cosi' come modificato dalla L. 650/79, e secondo le disposizioni della L.R. 88/91, o riportato in atto aggiuntivo.

In caso di immissione diretta di acque tecnologiche in pubblica fognatura qualora se ne ravvisi la necessita' per consentire un piu' significativo controllo sulla qualita' degli scarichi, il Consorzio potra' imporre all'utente la realizzazione di un pozzetto per i campionamenti all'esterno dell'insediamento ed immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura.

Il pozzetto, le cui caratteristiche dovranno essere concordate con il Consorzio, verra' realizzato a cura ed onere dell'insediamento produttivo nei tempi previsti dalla richiesta del Consorzio.

Qualora la Ditta non effettui il pozzetto in tempi previsti, il Consorzio si riserva la facolta' di eseguire direttamente l'opera addebitando alla Ditta i relativi oneri.

L'autorizzazione definitiva verra' concessa dopo gli accertamenti previsti per legge ed e' comunque sempre soggetta a revoca secondo le disposizioni di legge.

In caso di prelievo i cui risultati analitici dimostrino il superamento dei limiti di legge o dei limiti di accettabilita' stabiliti dal Consorzio o l'inosservanza delle prescrizioni regolamentari ai sensi delle vigenti normative in materia, verra' effettuata la revoca dell'autorizzazione allo scarico con l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. 319/76 e successive modifiche.

La nuova autorizzazione verra' tempestivamente rilasciata a

seguito di formale richiesta.

La richiesta dovrà dare conto delle cause del superamento dei limiti e delle misure adottate che consentano il rispetto dei limiti prescritti.

Anche i risultati analitici dei prelievi che rientrano nei limiti di legge verranno tempestivamente comunicati agli utenti.

Il Consorzio a proprio insindacabile giudizio, potrà in qualunque momento, in relazione alle condizioni operative e di funzionamento dell'impianto di depurazione, modificare i limiti dei parametri inquinanti autorizzati in deroga, imponendo nel contempo all'insediamento produttivo l'adozione dei provvedimenti volti a ottenere il rispetto di quanto prescritto.

#### ART. 15 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

SCARICO  
INSIEDIAMENTI

La domanda di autorizzazione allo scarico di reflui da insediamenti produttivi deve essere richiesta al Consorzio e per conoscenza al Sindaco del Comune in cui ha sede l'unità produttiva.

La domanda deve essere accompagnata dalla seguente documentazione predisposta in n. 4 copie:

- 1) estratto catastale;
- 2) progetto dei manufatti di allacciamento che comprende la planimetria dell'insediamento, in scala non inferiore a 1:500, riportante:
  - a) i percorsi delle reti di fognatura interna, separatamente per le acque bianche e assimilabili, per gli scarichi di processo e civili;
  - b) le camerette di ispezione, i manufatti speciali e gli eventuali impianti di pretrattamento o depurazione;
  - c) il pozzetto di ispezione finale e il/i collettore/i di allacciamento alla fognatura pubblica;
  - d) il percorso delle tubazioni di acquedotto per acqua potabile;
- 3) piante e sezioni, in scala adeguata, e schemi di processo degli impianti di pretrattamento o di depurazione esistenti o proposti;
- 4) relazione tecnica contenente le seguenti informazioni:

- a) una descrizione sommaria dei cicli produttivi dell'azienda, con l'indicazione delle lavorazioni da cui si generano gli scarichi;
- b) l'esistenza o la proposta installazione di impianti di pretrattamento, descrivendone le caratteristiche costruttive e funzionali;
- c) le quantita' e le caratteristiche chimico fisiche del recapito e le modalita' di smaltimento degli eventuali fanghi di risulta (allegando eventuali certificati analitici, bolle di accompagnamento per lo smaltimento dei fanghi, copia negli ultimi 3 anni della denuncia annuale dei consumi di acqua distinti per tipologia di approvvigionamento e dei relativi scarichi);
- d) descrizione dei manufatti di allacciamento con precisazione dei materiali, delle modalita' costruttive e di posa e con esposizione dei criteri di dimensionamento;
- e) calcoli idraulici e igienico sanitari, per quanto necessari.

Gli elaborati sono sottoscritti da un ingegnere abilitato iscritto all'albo professionale.

Gli elaborati progettuali sono accompagnati da una domanda redatta in carta legale a firma del legale rappresentante, nella quale e' specificato:

- la ragione sociale, il codice fiscale. l'indirizzo della sede legale e della unita' produttiva per la quale viene avanzata la domanda e il settore produttivo di appartenenza;
- le generalita' del legale rappresentante della ditta;
- gli estremi catastali dell'area su cui insiste l'opificio;
- il numero degli addetti impiegati;
- le caratteristiche quantitative, quali portata istantanea massima, oraria media e massima, volume giornaliero, e qualitative dello scarico, allegando analisi chimico-fisiche e precisando le modalita' di scarico;
- i quantitativi d'acqua attinti globalmente nel corso di un anno solare e i quantitativi d'acqua per i quali si richiede l'immissione nella fognatura pubblica;
- la o le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate; nel caso di approvvigionamento autonomo sono indicate le caratteristiche dello strumento di misura dei volumi prelevati;
- la dichiarazione che lo scarico non e' assoggettato alla disciplina del D.L. 133/92.

La domanda deve contenere l'esplicita dichiarazione che i dati sono forniti sotto la responsabilita' del legale rappresentante della ditta e che per quanto di sua

conoscenza rispondono a verita'.

Il Consorzio, prima di concedere l'autorizzazione allo scarico, ha la facolta' di effettuare eventuali sopralluoghi e di richiedere ulteriori dati, la cui acquisizione e' sempre e comunque a carico dell'insediamento produttivo.

5) Nel caso di domande di autorizzazione di scarico di reflui in applicazione dell'art. 9 della L.R. n. 88/91, oltre ai dati sopra richiesti, devono essere chiaramente individuati i parametri per i quali si richiede l'autorizzazione in deroga ai limiti di cui alla Tabella C della Legge n. 319/76 e successive modificazioni; in particolare devono essere indicate, allegando analisi chimico - fisiche, le concentrazioni medie e massime degli inquinanti presenti, intendendosi le massime come le concentrazioni limiti per la eventuale concessione in deroga dell'autorizzazione allo scarico; devono essere riportate la portata istantanea massima, oraria, media e massima, la portata giornaliera, annuale e le eventuali variazioni stagionali, inoltre deve essere definita la potenzialita' media e massima in abitanti equivalenti assumendo 60 g BOD5/g per abitante equivalente.

ART. 16 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI  
PRODUTTIVI

ALLACCIAMENTO

ALLACCIAMENTO  
INS. PRODUTT.

L'autorizzazione all'allacciamento e' subordinata al versamento da parte dell'utente di una quota stabilita dal Consorzio a compenso delle spese tecniche e generali di istruzione della pratica e di controllo, come previsto dall'art. 15 della L. 319/76 cosi' come modificata dalla L. 650/79. Il Consorzio determinera' in via provvisoria la somma che il richiedente e' tenuto a versare a titolo di deposito quale condizione di procedibilita' della domanda; il Consorzio stesso, completata l'istruttoria, provvedera' a richiedere la liquidazione definitiva di tutte le spese sostenute.

Il Consorzio provvedera' ad autorizzare allo scarico gli insediamenti produttivi richiedenti in conformita' alle disposizioni di legge e, per le richieste di autorizzazione ex art. 9 L.R. n. 88/91, secondo le procedure indicate all'art. 17.

L'autorizzazione rilasciata dal Consorzio avra' carattere provvisorio e conterra' tutti gli estremi autorizzativi

(portate massime ammissibili, limiti massimi di accettabilita', ecc.) e le prescrizioni specifiche del caso; l'autorizzazione definitiva verra' concessa solo dopo l'avvenuto rispetto delle prescrizioni impartite e dopo gli accertamenti previsti per legge.

Il Consorzio dara' comunicazione dei provvedimenti autorizzativi adottati al Comune competente per territorio.

Gli insediamenti produttivi autorizzati dal Comune competente per territorio allo scarico nelle reti fognarie pubbliche dovranno, all'atto della richiesta di allacciamento delle fognature comunali ai collettori consortili e solo dopo l'autorizzazione provvisoria rilasciata dal Consorzio al Comune richiedente, presentare, in conformita' ai disposti di cui all'art. 19, nuova domanda di autorizzazione al Consorzio.

Il Consorzio, sulla base della segnalazione del Comune competente per territorio, provvedera' a inviare all'insediamento produttivo un informativo sulle modalita' da seguire per la procedura di autorizzazione.

La mancata presentazione da parte dell'insediamento produttivo di tutta la documentazione richiesta entro 60 gg dalla data di comunicazione del Consorzio, determinera' l'automatico annullamento dell'autorizzazione allo scarico nelle pubbliche fognature.

La mancata segnalazione da parte del Comune competente per territorio di insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature comunali, solleva il Consorzio da qualsiasi responsabilita' in termini di mancata autorizzazione allo scarico, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa nelle sedi competenti per danni all'impianto o all'ambiente naturale provocati da scarichi nei collettori consortili abusivi o non segnalati di natura nociva o tossica.

#### ART. 17 ONERI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E DEPURAZIONE

Per il servizio di raccolta, collettamento e depurazione delle acque gli utenti sono soggetti ai canoni previsti dalla L. 319/76 secondo le modalita' e nelle misure approvate dal Consorzio (allo scopo dai Comuni delegato) in applicazione delle disposizioni di legge nazionale e regionale.



Per il servizio di depurazione, la tariffa e' applicabile a tutti gli utenti allacciati alla fognatura quando e' in funzione un impianto di depurazione terminale, anche se lo stesso non raccoglie tutte le acque provenienti da insediamenti civili compresi nel territorio servito dalla fognatura con recapito nell'impianto medesimo.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili e assimilabili ai civili provvedono i Comuni a riscuotere, mediante propri ruoli esattoriali, i canoni previsti per il servizio di fognatura e per quello di depurazione.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi provvede direttamente il Consorzio, in qualita' di ente preposto alla concessione di autorizzazioni allo scarico, a riscuotere i canoni previsti per il servizio di fognatura e per quello di depurazione.

A tal fine si prevede che:

- gli utenti di scarichi di insediamenti produttivi sono tenuti alla presentazione al Consorzio e al Comune competente per territorio della denuncia della quantita' e qualita' delle acque scaricate;
- la denuncia viene presentata dall'utente entro il 31 gennaio per l'anno precedente;
- il Consorzio provvede, sulla base degli elementi indicati nella denuncia, alla liquidazione del canone;
- l'accertamento del canone e' effettuato secondo le disposizioni del testo unico per la finanza locale di cui al regio decreto del 14 settembre 1931, n. 117.

In caso di contenzioso si procede:

- per il contenzioso si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638;
- per la omessa o ritardata denuncia della quantita' e della qualita' delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una soprattassa pari all'ammontare del canone;
- la soprattassa e' ridotta a un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni;
- quando il canone definitivamente accertato supera di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, e' dovuta una soprattassa pari al 50% del massimo canone accertato;
- per l'omesso o ritardato pagamento del canone e' dovuta una soprattassa pari al 20% del medesimo;
- qualora il rilascio del pagamento del canone o diritto si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico, la decadenza e' pronunciata dalla medesima autorita' che provvede al rilascio della autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE

a) CAMPIONATORE PER ACQUE REFLUE

- 1) Campionatore ad aspirazione per prelievo in canali con spurgo della tubazione a campione effettuato.
- 2) Funzionamento automatico programmabile a tempo, a ciclo reiterativo, con volume di prelievo regolabile (minimo almeno 350 ml).
- 3) I singoli prelievi costituiranno un campione composito conservato alla temperatura di +4°C mediante sistema termostatico.
- 4) Dotazione di almeno 2 contenitori di raccolta campioni della capacita' minima di 10 l cad.
- 5) Sistema di autosvuotamento dei campioni con comando esterno da timer programmabile settimanalmente di due ore in due ore.
- 6) Sequenza di campionamento che preveda le seguenti fasi:
  - \* avvio del ciclo programmato di raccolta del campione composito nel primo contenitore;
  - \* a ciclo completato, transizione automatica sul secondo contenitore e reiterazione del ciclo;
  - \* autosvuotamento del primo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione nel medesimo;
  - \* autosvuotamento del secondo contenitore ed inizio immediato del nuovo ciclo di raccolta campione nel medesimo; a campione completato si prosegue come da punto 3, in reiterazione continua.
- 7) L'apparecchiatura dovrà essere collegata alla rete di alimentazione elettrica secondo le normative vigenti.
- 8) In caso di black-out l'orologio ed il calendario interno devono continuare a funzionare, fornendo in ogni caso data ed ora dell'ultimo prelievo effettuato.
- 9) Dovrà essere possibile avviare in qualsiasi momento un ciclo immediato di prelievo su comando manuale.
- 10) L'apparecchiatura dovrà essere collocata in luogo



chiuso, chiudibile con lucchetto e facilmente accessibile.

- 11) La tastiera di programmazione, il timer di autosvuotamento e l'alloggiamento termostattizzato dei contenitori dovranno essere chiudibili con sportelli dotati di occhielli per la chiusura mediante lucchetto e/o per l'apposizione di sigilli.

b) MISURATORE DI PORTATA

- 1) Misuratore di portata continuo di flusso
- 2) Sistema di misura con indicatore, registratore e totalizzatore portata.
- 3) Il sistema dovrà essere collegato alla rete di alimentazione elettrica secondo le normative vigenti.
- 4) Il sistema dovrà essere collocato in luogo chiuso, chiudibile con lucchetto e facilmente accessibile.

Fatto , letto, confermato e sottoscritto .

IL PRESIDENTE  
f.to : E.Pasquettaz

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to : L. Barmaverain

---

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che il presente verbale è stato pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune di Saint-Christophe per otto giorni consecutivi e precisamente dal 19.12.1992 al 27.12.1992 ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale 15.05.1978 n.11 .

Saint-Christophe, li 28 dicembre 1992

IL SEGRETARIO CONSORZIALE  
f.to L. Barmaverain

---

La presente copia è conforme all'originale ad uso ammin.vo  
Saint-Christophe , li 28 dicembre 1992

visto : IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

---

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva , per decorrenza di termini, ai sensi dell'art.24 della sopracitata Legge Regionale.  
Saint-Christophe, li

IL SEGRETARIO CONSORZIALE

---

Regione Autonoma della Valle d'Aosta  
COMMISSIONE REGIONALE DI CONTROLLO

NUM. 1786

CO. RE. CO.

7 FEB 1993

ADUNANZA DEL \_\_\_\_\_

Visto non si riscontrano vizi di legittimità  
Notificazione ai sensi dell'art. 13 — VI comma —  
della L. R. 15-5-1978, n. 11.



IL SEGRETARIO  
E. BERTIN